

REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL CORSO TRIENNALE PER ATTORI DEL TEATRO MUSICALE -
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
(versione coordinata e aggiornata ai sensi della delibera Cons. Acc. 03/07/2023)

Il presente regolamento, approvato con delibera del Consiglio accademico il 20/10/2014 e modificato con le delibere del Consiglio accademico del 04/03/2019, 21/03/2020, 27/03/2021 e 03/07/2023 disciplina, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, con particolare riguardo al D.M. 30/09/2009 n. 126, nonché al D.M. 03/02/2010 n. 22, l'ordinamento del Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale - Corso di Diploma Accademico di primo livello della Scuola del Teatro Musicale.

Art. 1
(Istituzione del Corso)

- 1) È istituito presso la Scuola del Teatro Musicale il Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale, strutturato ai sensi di legge come Corso di diploma accademico di I livello in Recitazione (tabella A, codice DADPL02 del D.M. 22/2010).
- 2) Denominazione ufficiale del corso: "Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale"; Dipartimento di appartenenza: "Arti del Teatro"; Scuola di appartenenza: "Recitazione".
- 3) Il Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale è articolato in un unico curriculum, disciplinato dal presente regolamento e dall'ordinamento didattico.

Art. 2
(Definizioni)

- 1) Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
 - a) aree disciplinari: l'inserimento dei settori artistico-disciplinari definiti dal D.M. n. 126 del 30 settembre 2009;
 - b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - c) campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
 - d) Collegio dei professori: insieme dei professori delle discipline afferenti al Corso di Diploma e uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
 - e) Corso: il Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale - Corso di diploma accademico di I livello;
 - f) credito formativo accademico (CFA): la misura del volume di lavoro di apprendimento comprensivo del lavoro individuale richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - g) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;

- h) declaratorie: la descrizione del settore disciplinare;
- i) dipartimento; la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
- j) obiettivi formativi: insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studi;
- k) offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dalla Scuola del Teatro Musicale;
- l) ordinamento didattico del Corso di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nel curriculum del corso di studio e l'insieme delle norme che lo regolamentano;
- m) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti le funzionalità dei singoli corsi di studio;
- n) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- o) settori artistico-disciplinari (SAD): raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- p) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico.

Art. 3

(Organi del Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale - Corso di diploma accademico di I livello)

- 1) Il coordinamento delle attività didattiche del corso è affidato:
 - a) al Coordinatore, identificato con il Direttore della Scuola del Teatro Musicale, nominato e in carica ai sensi del regolamento vigente;
 - b) al Consiglio di Corso, identificato con il Consiglio accademico della Scuola del Teatro Musicale, eletto e in carica ai sensi del regolamento vigente
 - c) compiti del Coordinatore e del Consiglio di Corso sono:
 - i. coordinare, sulla base della programmazione annuale approvata dal Consiglio di amministrazione, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività formative e di verifica dei risultati;
 - ii. formulare agli organi collegiali competenti proposte in ordine all'utilizzo delle risorse;
 - iii. proporre agli organi collegiali competenti la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici del Corso;
 - iv. proporre iniziative di carattere culturale artistico e scientifico.
- 2) Qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Direttore può proporre al Consiglio di Amministrazione di istituire ulteriori strutture organizzative e/o di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti attività didattiche e produttive del Corso sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi, identificando contestualmente le persone che ne assumono la responsabilità.

Art. 4

(Ammissione al Corso)

- 1) L'ammissione al Corso è riservata ai candidati, in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o titolo equipollente o superiore, che abbiano positivamente superato una prova di ammissione e siano stati valutati idonei dall'apposita Commissione per le ammissioni all'uopo nominata dal Direttore della Scuola del Teatro Musicale.

- 2) La prova di ammissione valuta la preparazione iniziale di ciascun candidato accertando il possesso delle necessarie competenze in ingresso, così come stabilito dal bando di ammissione annualmente pubblicato. L'indicazione di tali competenze può variare da un anno all'altro.
- 3) Le prove di ammissione si celebrano in una sessione ordinaria, alla quale seguono fino a otto sessioni suppletive, annualmente deliberate dal consiglio accademico, fino alla copertura dei posti disponibili.
- 4) Al termine di ciascuna delle sessioni di ammissione effettivamente celebrate, la Commissione stila una graduatoria degli idonei in ordine decrescente di punteggio. Il numero dei posti disponibili è completato secondo graduatoria. In caso di rinuncia di un candidato ammesso si procede ad inserire il primo dei candidati idonei non ammessi.
- 5) Le prove di ammissione di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, enti e istituzioni anche privati.

Art. 4-bis
(Debiti e ammissione condizionata)

- 1) Qualora la prova di ammissione evidenzii lacune nella preparazione dello studente tali da non pregiudicare l'ammissione, lo studente è ammesso *sub condicione*.
- 2) Il Direttore, entro trenta giorni e sentito il Collegio dei Professori, comunica allo studente gli specifici obblighi formativi aggiuntivi (debiti formativi) da soddisfare da parte dello studente, anche attraverso la frequenza di apposite attività formative e produttive all'uopo predisposte.

Art. 5
(Durata del Corso e tempo pieno)

- 1) Il Corso ha durata triennale ed è configurato con impegno a tempo pieno.
- 2) L'obbligo di frequenza alle lezioni e alle attività previste dal presente regolamento e dall'ordinamento didattico è disciplinato dal successivo art. 6.
- 3) Il Corso è organizzato per attività didattiche, produttive e performative, per lo svolgimento delle quali il gruppo di lavoro non può essere separato né sostituito; pertanto non è prevista alcuna possibilità di frequenza a tempo parziale, né sono individuate modalità organizzative alternative in tal senso.

Art. 6
(Obbligo di frequenza)

- 1) La frequenza alle lezioni è obbligatoria nel rispetto del Calendario accademico e dell'orario delle lezioni.
- 2) L'ammissione ai singoli esami è concessa a tutti gli studenti che abbiano frequentato almeno l'80% della totalità delle ore di lezione delle singole materie.
- 3) La frequenza alle lezioni è annotata dai docenti sui registri personali, consegnati in Segreteria didattica e soggetti all'attività ispettiva del Direttore.
- 4) [Soppresso].
- 5) Lo studente che non abbia frequentato almeno l'80% del monte-ore di una disciplina, e che non sia oggetto di specifica deroga, preventivamente autorizzata dal Direttore per i comprovati motivi di cui al precedente comma 4, non può sostenere l'esame o l'idoneità di quella disciplina per quell'anno accademico.

Art. 7
(Permessi di lavoro artistico)

- 1) I permessi di lavoro artistico (partecipazione a spettacoli, reading, produzioni radio-cine-televisive) possono essere solo eccezionalmente concessi, su delibera del Consiglio accademico.
- 2) Lo studente ha l'obbligo di presentare domanda di permesso di lavoro artistico al Consiglio accademico prima di firmare il contratto relativo e comunque un mese prima dell'inizio del lavoro stesso, specificando la tipologia del lavoro, l'ente di produzione, il regista del lavoro, la durata dell'impegno.
- 3) Lo studente che non avendo presentato domanda o avendo ricevuto un diniego dovesse procedere ad accettare il lavoro in oggetto è soggetto a sanzioni disciplinari, all'uopo deliberate dal Consiglio Accademico secondo criteri di equità, che possono consistere in:
 - a) censura scritta;
 - b) esclusione da contributi o benefici economici finanziati dall'Istituzione;
 - c) divieto di richiedere nuovi permessi di lavoro artistico per un periodo variabile da 12 ai 36 mesi.
- 4) Di norma non vengono concessi permessi di lavoro al I anno di corso.
- 5) Qualora l'offerta di lavoro provenisse da Istituzioni o enti di produzione di comprovata rilevanza sul piano artistico e culturale o da singoli artisti di comprovata esperienza e chiara fama, lo studente può chiedere che la Scuola del Teatro Musicale stipuli con i soggetti di cui sopra un protocollo di intesa allo scopo di definire congiuntamente un percorso didattico personalizzato per lo studente durante il periodo di impegno lavorativo. In questo caso lo studente può chiedere che un tale percorso didattico venga considerato sostitutivo del percorso didattico previsto per lo stesso periodo dal piano di studi previsto dai regolamenti ed il riconoscimento dei relativi crediti.
- 6) Il permesso di lavoro artistico rilasciato ai sensi del presente articolo non costituisce giustificazione per l'assenza.

Art. 8
(Ordinamento didattico e piano dell'offerta didattica)

- 1) L'ordinamento didattico del Corso prevede un unico tipo di curriculum per tutti gli allievi.
- 2) L'ordinamento didattico e il piano dell'offerta didattica di seguito riportati nello schema riassuntivo definiscono l'articolazione del curriculum del corso di studio con l'indicazione:
 - a) della denominazione del Corso di studio con l'indicazione della relativa scuola di appartenenza;
 - b) degli obiettivi formativi e delle prospettive occupazionali del Corso;
 - c) delle discipline e delle attività formative attivate;
 - d) delle discipline e delle attività formative obbligatorie, contrassegnate con la dicitura: "obbligatoria";
 - e) delle discipline e delle attività formative che possono essere articolate in moduli, contrassegnate con la lettera "M";
 - f) delle differenti tipologie di attività formativa: "di base", "caratterizzanti", "integrative o affini", "ulteriori" (articolate in uno o più settori artistici disciplinari) e "a scelta dello studente";
 - g) dei CFA assegnati a ciascuna attività formativa;
 - h) dei CFA assegnati alla prova finale ed alla prova relativa alla conoscenza della lingua comunitaria;

- i) dei CFA assegnati alle attività a scelta dello studente;
- j) delle forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA contrassegnati con le lettere:
 - "E" = valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito di esame;
 - "ID" = valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente;
- k) della tipologia delle attività formative contrassegnate con le lettere:
 - "T" = disciplina teorica;
 - "TP" = disciplina teorico/pratica;
 - "L" = laboratorio;
- n) delle propedeuticità e degli sbarramenti contrassegnati dalla lettera:
 - "V" = vincolante, accanto alla sigla "E" = esame.

Si veda la scheda riassuntiva "ALLEGATO A" che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 8-bis (Ordinamento del corso e piani di studio individuali)

- 1) L'ordinamento del Corso è costituito dall'insieme dei corsi disciplinari annualmente predisposti, che costituisce l'offerta formativa del curriculum.
- 2) Il programma didattico del Corso indica le discipline attivate, le attività formative obbligatorie, gli eventuali moduli didattici e le attività formative ulteriori.
- 3) Il piano degli studi di ciascuno studente comprende le attività obbligatorie, le eventuali attività formative previste come opzionali e le attività formative a scelta dello studente.
- 4) Il Consiglio accademico approva il piano di studio individuale di ciascuno studente per la sola componente delle attività formative a scelta dello stesso. Le attività obbligatorie previste dall'ordinamento non sono oggetto di approvazione o autorizzazione periodica e si intendono automaticamente approvate.
- 5) Del piano di studio individuale possono essere richieste la modifica, l'aggiornamento o l'integrazione una sola volta all'anno, su istanza dello studente; su tali richieste si esprime con propria deliberazione il Consiglio accademico.
- 6) Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto, sempre che ciò non costituisca onere di spesa per la Scuola del Teatro Musicale.

Art. 9 (Crediti Formativi Accademici)

- 1) Le attività formative che fanno capo al Corso danno luogo all'acquisizione di crediti (CFA) ai sensi della normativa in vigore.
- 2) Un credito corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, comprensiva di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, e dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione delle attività artistiche e formative.
- 3) Di norma, rispetto all'impegno complessivo dello studente per ciascun credito, è assegnato:
 - a) alle lezioni teoriche il 30% delle ore corrispondenti (7,5);
 - b) alle attività teorico/pratiche il 50% delle ore corrispondenti (12,5);
 - c) alle attività di laboratorio il 100% delle ore corrispondenti (25);
 fatte salve le variazioni percentuali in più o in meno consentite dal D.P.R. 212/2005.
- 5) L'attività annuale media di uno studente è corrispondente a 60 (sessanta) crediti, 180 (centottanta) nel triennio.

Art. 10
(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)

- 1) I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame per le discipline e le attività formative contrassegnate con la lettera "E". In tal caso i crediti vengono attribuiti dalla commissione preposta;
 - b) il conseguimento dell'idoneità conferita dal docente per le discipline e le attività formative contrassegnate dalle lettere "ID";
 - c) lo svolgimento dell'attività formativa "a scelta dello studente";
 - d) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'istituzione;
 - e) il superamento della prova finale di conoscenza della lingua straniera;
 - f) il superamento della prova finale.
- 2) Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del Corso potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione della specifica documentazione.
- 3) Nel caso di trasferimento da un eventuale altro Corso attivato presso la Scuola del Teatro Musicale o da altra Istituzione di pari grado, il Consiglio accademico opera il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente, approvando quelli acquisiti nel Corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero di crediti dello stesso SAD previsti dall'ordinamento didattico del Corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa.
- 4) All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività didattiche già maturate esternamente alla Scuola del Teatro Musicale, attestate da idonea documentazione.

Art. 11
(Esami e altre forme di verifica del profitto e Commissioni d'esame)

- 1) Ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti, gli esami e le verifiche di profitto sono sostenuti, al termine di ogni ciclo di lezioni della disciplina e a conclusione delle attività formative, dallo studente che abbia ottemperato agli obblighi di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dagli ordinamenti.
- 2) Gli esami e le verifiche di profitto avranno luogo secondo un calendario predisposto dal Direttore e approvato dal Consiglio accademico.
- 3) Per le discipline e le attività formative contrassegnate con la lettera "E":
 - a. la valutazione può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - A) Esame orale;
 - B) Esame pratico (esecutivo o scritto);
 - C) Esame di gruppo (fatta salva la riconoscibilità e la valutabilità dell'apporto individuale);
 - b. la valutazione è espressa da una Commissione nominata dal Direttore e formata da 3 (tre) docenti: il Direttore, che la presiede, il docente titolare della disciplina, un docente titolare di una materia affine;
 - c. il voto è espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una valutazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode.
- 4) Per le discipline e le attività formative contrassegnate con le lettere "ID":
 - a. il giudizio di idoneità è espresso dal docente sulla base di una valutazione in itinere;

- b. il voto è espresso in trentesimi. L' idoneità si intende ottenuta con una valutazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode.
- 5) a. Per le discipline teoriche che adottino le valutazioni in itinere le sessioni di esame possono essere 3 (tre):
- alla conclusione del ciclo delle lezioni;
 - alla fine del mese di giugno;
 - entro il mese di settembre.
- b. Per tutte le discipline teorico-pratiche e di laboratorio gli esami ed ogni altra forma di verifica del profitto coincidono con le date previste per le dimostrazioni pratiche.
- 6) Nel caso di attività formativa articolata in più moduli è prevista un'unica verifica che comprende l'accertamento del profitto raggiunto per ciascun modulo.

Art. 12 (Propedeuticità e sbarramenti)

- 1) Le discipline e le attività formative contrassegnate con la sigla "V" = vincolante, affiancate alla sigla "E" = esame, sono da considerarsi propedeutiche.
- 2) Il superamento di tutti gli esami "vincolanti" è da considerarsi condizione necessaria per l'ammissione al successivo anno di corso e per il conseguimento del diploma.

Art. 13 (Prova finale)

- 1) Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo.
- 2) Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi.
- 3) Alla prova finale sono attribuiti 13 (tredici) crediti formativi.
- 4) Per gli studenti del Corso:
 - a. la prova finale consiste nella partecipazione in qualità di attore al Saggio finale pubblico diretto da un Maestro e prodotto allo scopo dalla Scuola del Teatro Musicale su deliberazione del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione;
 - b. nel caso in cui per l'anno di riferimento la Scuola del Teatro Musicale producesse più di un Saggio finale pubblico, su proposta della Direzione, il Consiglio accademico delibera per ogni studente l'assegnazione ad uno dei suddetti saggi;
 - c. nel caso eccezionale di motivata impossibilità di uno o più studenti a partecipare al Saggio finale previsto per l'anno di riferimento, il Consiglio accademico e il Consiglio di amministrazione per quanto di loro competenza deliberano la partecipazione dei suddetti studenti ad altri progetti allo scopo prodotti dalla Scuola del Teatro Musicale.
- 5) La commissione per la prova finale del Corso è costituita da non meno di 5 (cinque) docenti. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato e comprende il/i docenti che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno un docente della disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza delle aree formative.
- 6) Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo. La media ponderata dei voti può essere

integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 8/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.

- 7) Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
- 8) La Scuola del Teatro Musicale rilascia, come supplemento di diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo di studio.

Art. 14

(Fuori corso, ripetenza e congelamento dell'Anno Accademico)

- 1) Gli studenti che, nell'Anno accademico di riferimento, non abbiano superato gli esami o le altre forme di verifica del profitto nelle materie denominate con la sigla "V" = vincolante, sono dichiarati ripetenti e hanno facoltà di riscriversi al medesimo anno di corso unicamente nell'Anno accademico successivo.
- 2) Gli allievi dichiarati ripetenti possono ripetere l'anno una sola volta.
- 3) Gli allievi ripetenti hanno facoltà di chiedere l'esonero dalle discipline per le quali nell'anno precedente hanno superato l'esame ottenendo l'attribuzione dei crediti relativi.
- 4) Gli studenti che non abbiano superato gli esami o le altre forme di verifica di profitto nelle materie non denominate con la lettera "V" = vincolante, non ottenendo il relativo credito, potranno recuperare il debito formativo l'anno successivo e comunque entro il III anno di corso, seguendo un percorso di recupero individuale deliberato dal Consiglio accademico.
- 5) Gli studenti che allo scadere dei tre anni non abbiano maturato i CFA sufficienti per essere ammessi a sostenere la prova finale o che pur in presenza dei crediti maturati non abbiano sostenuto la prova finale, possono chiedere di recuperare, senza maggiore aggravio economico per l'istituzione, i crediti e sostenere la prova finale nell'Anno Accademico successivo assumendo per un anno la qualifica di studente fuori corso. Tale facoltà verrà o meno concessa dal Consiglio accademico e dal Consiglio di amministrazione, valutate le condizioni logistiche e le disponibilità di bilancio dell'anno di riferimento.
- 6) Lo studente ha facoltà di chiedere, per gravi motivi personali o di lavoro, il congelamento della frequenza dell'intero Anno Accademico di riferimento una sola volta nella propria carriera, chiedendo di frequentare l'anno di corso congelato unicamente nel successivo Anno accademico. La concessione del congelamento è sottoposta a delibera del Consiglio accademico che ne valuterà la praticabilità in termini logistici e di organizzazione del piano didattico e produttivo dell'anno successivo.

Art. 15

(Attività formativa a scelta dello studente)

- 1) Su delibera del Consiglio accademico, sono programmate annualmente le attività formative a scelta dello studente offerte dall'Istituzione specificando i crediti assegnati a ciascuna attività.
- 2) Ogni anno, entro i primi due mesi dell'Anno Accademico, la Direzione indice un incontro fra gli studenti e tutti i docenti a vario titolo responsabili o coinvolti nelle attività a scelta dello studente. Nel corso di tale incontro gli studenti acquisiscono le necessarie informazioni e formalizzano le scelte conseguenti sulla modulistica predisposta.

- 3) All'inizio di ciascun Anno Accademico lo studente può chiedere di frequentare, nell'ambito delle attività a scelta dello studente e senza oneri di spesa per l'Istituzione, attività formative presso Istituti italiani o esteri di corrispondente livello. Il Consiglio Accademico ha facoltà di deliberare caso per caso l'approvazione della richiesta sulla base della compatibilità della medesima con le esigenze di funzionalità del piano di studi complessivo.

Art. 16
(Lingue comunitarie)

- 1) La Scuola del Teatro Musicale attiva, anche in convenzione, appositi Corsi di Lingua Inglese, tenendo conto del grado preparazione iniziale degli studenti.

Art. 17
(Programmazione didattica)

- 1) Il Calendario accademico è emanato annualmente dal Direttore, previa Delibera del Consiglio accademico.
- 2) L'orario e l'ubicazione spaziale delle lezioni e delle attività formative del Corso sono pubblicati a firma del Direttore.
- 3) L'Anno accademico è diviso in due semestri:
 I semestre: ottobre-novembre-dicembre-gennaio-febbraio;
 II semestre: marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-settembre.
- 4) Le singole discipline possono essere articolate in due o più moduli la cui durata e la cui titolarità è definita annualmente.

Art. 18
(Pubblicità degli Atti)

- 1) Manifesto degli studi: annualmente la Scuola del Teatro Musicale pubblica il Manifesto degli studi. Esso indica:
 - 1) il Bando per l'ammissione al Corso;
 - 2) il numero massimo di iscritti programmato per il corso;
 - 3) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alle iscrizioni al Corso;
 - 4) il Piano di studi, con le relative discipline e le indicazioni delle propedeuticità;
 - 5) le norme relative alla frequenza;
 - 6) il Calendario accademico;
 - 7) la regolamentazione relativa alle attività a scelta dello studente.

Art. 19
(Orientamento e tutorato)

- 1) Il Coordinatore del Corso attiva annualmente, di concerto con gli organi collegiali della Scuola del Teatro Musicale, il servizio di coordinamento delle attività di orientamento, da svolgersi in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore. Attiva altresì, di concerto con la Consulta degli Studenti, le opportune attività di tutorato per gli studenti, volte al coordinamento dei servizi per gli studenti e all'informazione sui corsi di studio, sul funzionamento didattico, sulle attività e iniziative produttive e culturali e su quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti.

Art. 20
(Iscrizione ai singoli Corsi di allievi stranieri)

- 1) I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o Extracomunitari, studenti o neodiplomati da Accademie o Istituti per la formazione di attori, con le quali la Scuola del Teatro Musicale abbia siglato specifici protocolli di intesa, possono essere ammessi a frequentare singoli corsi, stage o workshop attivati all'interno del Corso, a condizione che dimostrino una buona conoscenza della lingua italiana.
- 2) Gli organi collegiali competenti deliberano l'ammissibilità sulla base della praticabilità di tale inserimento in termini di logistica e organizzazione del piano didattico, economico e produttivo.
- 3) Gli studenti ammessi possono richiedere il riconoscimento e regolare attestazione dei crediti acquisiti.

Art. 20-bis
(Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

- 1) Fatte salve le specifiche competenze e i vincoli legislativi, l'attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete al Direttore, il quale vi provvede nell'ambito della programmazione iniziale.
- 2) Di tali attribuzioni è data tempestiva comunicazione al Collegio dei Professori nella prima seduta utile e comunque prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 20-ter
(Valutazione della qualità della didattica)

- 1) Il Direttore provvede periodicamente a una verifica della qualità della didattica in ordine all'efficienza, all'efficacia e alla funzionalità della stessa.
- 2) I risultati della verifica sono condivisi col Collegio dei Professori e con la Consulta degli Studenti.
- 3) I risultati della verifica costituiscono uno dei criteri di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica delle attività del Corso.
- 4) Attività e procedure di valutazione della qualità della didattica rientrano nei processi disciplinati dal "Documento sulle politiche di assicurazione della qualità".

Art. 20-quater
(Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

- 1) La Scuola del Teatro Musicale può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altre istituzioni italiane o estere sulla base di apposite convenzioni con le stesse, previo il necessario accreditamento ministeriale dell'istituzione convenzionata e comunque previa comunicazione e approvazione ministeriale.
- 2) Le convenzioni disciplinano:
 - a) la composizione della commissione per l'ammissione al Corso;
 - b) le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
 - c) i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
 - d) le modalità della verifica del profitto;
 - e) la composizione della commissione per il conferimento del titolo;
 - f) la lingua nella quale è svolta la prova finale, nel caso di convenzioni con istituzioni di paesi esteri.

- 3) La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 20-quinquies
(Corsi frequentati presso istituzioni convenzionate di pari grado)

- 1) La Scuola del Teatro Musicale può stipulare apposite convenzioni con altre istituzioni di pari grado, per consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti da esse attivati.

Art. 20-sexies
(Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

- 1) Qualora nella Scuola del Teatro Musicale siano attivi due o più corsi autorizzati ai sensi del DPR 212/2005, è data facoltà allo studente di richiedere, in qualunque anno di corso, il passaggio ad altro corso di studio attivato di corrispondente livello, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
- 2) Per ottenere il passaggio di corso lo studente presenta apposita domanda al Direttore il quale, entro trenta giorni dalla ricezione, è tenuto a convocare il Consiglio accademico per il riconoscimento dei crediti ritenuti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso.
- 3) I passaggi ad altri corsi di studio sono subordinati al superamento delle relative prove di ammissione previste.
- 4) I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Direttore.

Art. 21
(Disposizioni finali)

- 1) Il presente regolamento disciplina le attività della Scuola del Teatro Musicale a decorrere dall'anno accademico successivo a quello di approvazione.
- 2) Ogni modifica e/o aggiornamento del presente regolamento dovrà essere sottoposta alla delibera degli organi collegiali competenti, ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti.

Novara, 03/07/2023

Il Direttore
(Marco Iacomelli)

ALLEGATO A

ORDINAMENTO DIDATTICO

DIPARTIMENTO ARTI DEL TEATRO
SCUOLA DI RECITAZIONE

CORSO TRIENNALE PER ATTORI DEL TEATRO MUSICALE

(Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione - Tabella A, codice DADPL02 del D.M. 03/02/2010 n.22)

<p>Obiettivi formativi</p>	<p>Il percorso formativo del Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale - Corso di Diploma Accademico di I Livello in Recitazione prevede l'acquisizione dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) padronanza e conoscenza dei propri strumenti vocali e fisici; b) padronanza della lingua italiana e della sua pronuncia; c) padronanza dei processi interpretativi e performativi nelle diverse forme del lavoro dell'attore; d) competenze tecniche nelle discipline storico metodologiche e critiche nel campo del teatro e dello spettacolo; e) adeguate conoscenze nel campo dell'organizzazione e della legislazione teatrale; f) la conoscenza di una lingua straniera; g) adeguate competenze informatiche con particolare riferimento al teatro.
<p>Prospettive occupazionali</p>	<p>Il corso offre allo studente opportunità di lavoro nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) teatro di prosa pubblico e privato, di tradizione e di ricerca; b) teatro musicale pubblico e privato, di tradizione e di ricerca; c) produzioni cinematografiche; d) produzioni radiofoniche; e) produzioni televisive; f) animazione teatrale nella scuola e nel sociale; g) spettacolo dal vivo.

Tipologia delle attività formative	Area disciplinare	Codice settore	Settore artistico-disciplinare	CFA	Disciplina	Tipologia	% Attività di lezione vs. Attività Autonoma Studente *	I ANNUALITÀ			II ANNUALITÀ			III ANNUALITÀ		
								Ore	CFA	Valutazione	Ore	CFA	Valutazione	Ore	CFA	Valutazione
Formazione di base	Discipline della recitazione	ADRA 002	Improvvisazione	1	Recitazione (M) - obbligatoria -	L	100%L	25	1	ID						
	Discipline delle pratiche linguistiche	ADRPL 014	Esercitazioni tecniche di lettura	3	Fonetica - obbligatoria -	TP	50%L vs. 50%AAS	37,5	3	E						
		ADRPL 015	Dizione	5	Dizione (M) - obbligatoria -	L	100%L	75	3	E	50	2	E			
	Discipline fisiche e vocali	ADRFV 010	Training fisico	10	Movimento (M) - obbligatoria -	L	100%L	125	5	ID	125	5	ID			
		ADRFV 012	Training vocale	4	Voce - obbligatoria -	L	100%L	25	1	ID	75	3	ID			
	Discipline della drammaturgia e della sceneggiatura	ADRDS 029	Drammaturgia e analisi testuale	5	Analisi del testo - obbligatoria -	TP	50%L vs. 50%AAS				62,5	5	ID			
	Discipline della musica	ADRM 019	Alfabetizzazione musicale	5	Solfeggio e lettura dello spartito - obbligatoria -	L	100%L	125	5	ID						
Discipline storiche, metodologiche e critiche	ADRSMC 038	Teatrologia	2	Storia del teatro - obbligatoria -	T	30%L vs. 70%AAS	15	2	E							
Totale				35				427,5	20		312,5	15		0	0	

Tipologia delle attività formative	Area disciplinare	Codice settore	Settore artistico-disciplinare	CFA	Disciplina	Tipologia	% Attività di lezione vs. Attività Autonoma Studente *	I ANNUALITÀ			II ANNUALITÀ			III ANNUALITÀ		
								Ore	CFA	Valutazione	Ore	CFA	Valutazione	Ore	CFA	Valutazione
Caratterizzanti	Discipline della recitazione	ADRA 001	Recitazione	41	Recitazione (M) - obbligatoria -	L	100%L	375	15	E	350	14	E	300	12	E
		ADRA 003	Recitazione cine-radio-televisiva e multimediale	3	Recitazione cinematografica (M) - obbligatoria -	TP	50%L vs. 50%AAS				25	2	ID	12,5	1	ID
		ADRA 005	Recitazione in versi	2	Recitazione (M) - obbligatoria -	L	100%L				50	2	ID			
		ADRA 004	Recitazione in lingua inglese	1	Recitazione (M) - obbligatoria -	TP	50%L vs. 50%AAS							12,5	1	ID
	Discipline fisiche e vocali	ADRFV 011	Educazione alla voce	6	Voce - obbligatoria -	L	100%L	50	2	ID	50	2	ID	50	2	ID
		ADRFV 007	Mimo e maschera	15	Recitazione, Commedia dell'arte, Maschera - obbligatoria -	L	100%L	150	6	E	125	5	E	100	4	E
		ADRFV 013	Danza	1	Movimento (M) - obbligatoria -	L	100%L				25	1	ID			
	Discipline della musica	ADRM 017	Canto	3	Canto (M) - obbligatoria -	L	100%L				50	2	ID	25	1	ID
	Discipline della progettazione e della realizzazione scenica	ADRPRS 027	Trucco	1	Trucco (M) - obbligatoria -	L	100%L							25	1	ID
	Totale				73				575	23		675	28		525	22

Tipologia delle attività formative	Area disciplinare	Codice settore	Settore artistico-disciplinare	CFA	Disciplina	Tipologia	% Attività di lezione vs. Attività Autonoma Studente *	I ANNUALITÀ			II ANNUALITÀ			III ANNUALITÀ		
								Ore	CFA	Valutazione	Ore	CFA	Valutazione	Ore	CFA	Valutazione
Integrative o affini	Discipline della pedagogia teatrale	ADRPT 042	Formazione dell'operatore teatrale	7	Formazione dell'operatore teatrale (M) - obbligatoria -	L	100%L						175	7	ID	
	Discipline della recitazione	ADRA 006	Recitazione su partitura musicale	5	Recitazione - obbligatoria -	L	100%L	75	3	ID			50	2	ID	
	Discipline dell'economia e dell'organizzazione dello spettacolo	ADREOS 033	Organizzazione e legislazione teatrale	3	Organizzazione (M) - obbligatoria -	T	30%L vs. 70%AAS						22,5	3	ID	
	Discipline della regia	ADRR 020	Regia	13	Composizione dell'azione scenica - obbligatoria -	L	100%L	100	4	ID	125	5	ID	100	4	ID
	Discipline della progettazione e della realizzazione scenica	ADRPRS 023	Scenografia e scenotecnica	2	Progettazione e realizzazione delle maschere (M) - obbligatoria -	L	100%L						50	2	ID	
		ADRPRS 028	Costumistica	2	Elementi di costume per il teatro (M) - obbligatoria -	L	100%L	25	1	ID	25	1	ID			
	Discipline della drammaturgia e della sceneggiatura	ADRDS 030	Scrittura drammaturgica per il teatro	4	Adattamento testi per il teatro e scrittura scenica - obbligatoria -	L	100%L						100	4	ID	
	Discipline dell'economia e dell'organizzazione dello spettacolo	ADREOS 035	Organizzazione di palcoscenico	2	Organizzazione e obblighi di palcoscenico - obbligatoria -	T	30%L vs. 70%AAS						15	2	ID	
Totale				38				200	8		150	6		512,5	24	

Tipologia delle attività formative	Area disciplinare	Codice settore	Settore artistico-disciplinare	CFA	Disciplina	Tipologia	% Attività di lezione vs. Attività Autonoma Studente *	I ANNUALITÀ			II ANNUALITÀ			III ANNUALITÀ		
								Ore	CFA	Valutazione	Ore	CFA	Valutazione	Ore	CFA	Valutazione
Ulteriori	Attività artistiche	ADRA 001	Recitazione	10	Esami di passaggio - obbligatoria -	TP	50%L vs. 50%AAS	62,5	5	EV	62,5	5	EV			
Totale				10				62,5	5		62,5	5		0	0	

Tipologia delle attività formative	Area disciplinare	Codice settore	Settore artistico-disciplinare	CFA	Disciplina	Tipologia	% Attività di lezione vs. Attività Autonoma Studente *	I ANNUALITÀ			II ANNUALITÀ			III ANNUALITÀ		
								Ore	CFA	Valutazione	Ore	CFA	Valutazione	Ore	CFA	Valutazione
Attività formative a scelta dello studente	Incontri / seminari con professionisti			10				100	4	ID	150	6	ID			
Totale				10				100	4		150	6		0	0	

Tipologia delle attività formative	Area disciplinare	Codice settore	Settore artistico-disciplinare	CFA	Disciplina	Tipologia	% Attività di lezione vs. Attività Autonoma Studente *	I ANNUALITÀ			II ANNUALITÀ			III ANNUALITÀ		
								Ore	CFA	Valutazione	Ore	CFA	Valutazione	Ore	CFA	Valutazione
Attività formative relative alla prova finale e alla conoscenza della lingua	Discipline delle pratiche linguistiche	ADRPL 016	Lingua straniera	2	Lingua inglese prova finale	T	30%L vs. 70%AAS							15	2	E
				12	Prova finale	TP	50%L vs. 50%AAS							150	12	EV
Totale				14				0	0		0	0		165	14	
Totali				180				1365	60		1350	60		1203	60	

CFA obbligatori da conseguire nell'ambito delle attività di base e caratterizzanti:

108

Tot. Ore

4076

CFA settori obbligatori previsti dal DM 22/2010 nell'ambito delle attività di base e caratterizzanti (min. 108):

108

Tot. Esami

14

Legenda:			CFA: rapporto ore lezione/attività autonoma studente	Tipologia:	
M	Suddivisi in moduli	E	Valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito di esame	Laboratorio = 1 CFA ogni 25 ore lezione	L = Laboratorio
		EV	Esame propedeutico "vincolante" per l'ammissione all'anno successivo	Teorico = 1 CFA ogni 7,5 ore lezione e 17,5 ore attività autonoma studente (30% e 70%)	T = Teorico
		ID	Valutazione in itinere con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente	Teorico-Pratico = 1 CFA ogni 12,5 ore lezione e 12,5 ore attività autonoma studente (50% e 50%)	TP = Teorico Pratico
				* L= Attività di lezione ; AAS= Attività autonoma dello studente	